

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2000/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2000

sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È importante promuovere misure per assicurare il buon funzionamento del mercato interno che, al tempo stesso, promuovano il risparmio energetico, la tutela dell'ambiente e la protezione del consumatore.
- (2) L'energia consumata dalle lampade fluorescenti rappresenta una percentuale significativa del consumo di elettricità nella Comunità e, quindi, del consumo totale di energia. I vari modelli di alimentatori per lampade fluorescenti attualmente disponibili sul mercato comunitario presentano, per un dato tipo di sorgente luminosa, livelli di potenza assorbita molto diversi, vale a dire rendimenti energetici estremamente variabili.
- (3) La presente direttiva è intesa a ridurre il consumo di energia degli alimentatori per lampade fluorescenti passando progressivamente dagli alimentatori a minor rendimento a quelli a maggior rendimento, i quali possono anche offrire considerevoli elementi di risparmio energetico.
- (4) Taluni Stati membri sono in procinto di adottare disposizioni legislative riguardanti l'efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti che potrebbero creare ostacoli al commercio di questi prodotti all'interno della Comunità.
- (5) In sede di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, tutela dell'ambiente e protezione dei consumatori è opportuno basarsi su un livello di protezione elevato. La presente direttiva, oltre a garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e di protezione dei consumatori, si prefigge di aumentare in modo significativo l'efficienza energetica degli alimentatori.
- (6) Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono, a motivo delle

dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

- (7) Ai fini di una corretta attuazione della direttiva è importante instaurare un efficace dispositivo di esecuzione, che garantisca eque condizioni di concorrenza per i produttori e la tutela dei diritti dei consumatori.
- (8) Si applica la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica ⁽⁴⁾, eccetto per quanto riguarda la marcatura e il ritiro dal mercato, in quanto una limitata deroga alla decisione è giustificata dal tipo di prodotto e dalla specifica situazione di mercato.
- (9) Nell'interesse del commercio internazionale, può essere opportuno in alcuni casi applicare norme tecniche internazionali. L'assorbimento elettrico di un alimentatore è definito dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica nella norma EN 50294, del dicembre 1998, sulla base di norme internazionali.
- (10) Gli alimentatori per lampade fluorescenti conformi ai requisiti di efficienza energetica della presente direttiva devono recare la marcatura «CE» e le relative informazioni allo scopo di poter circolare liberamente.
- (11) La presente direttiva si applica esclusivamente agli alimentatori per lampade fluorescenti alimentati dalla rete elettrica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica agli alimentatori per lampade fluorescenti, alimentati dalla rete elettrica, definiti nella norma europea EN 50294, del dicembre 1998, punto 3.4 e denominati in seguito «alimentatori».

2. I seguenti tipi di alimentatori sono esclusi dalla presente direttiva:

- alimentatori integrati nelle sorgenti luminose,
- alimentatori destinati specificamente a apparecchi di illuminazione da montare in mobili e che costituiscono una parte non sostituibile dell'apparecchio di illuminazione che non può essere sottoposta a test separatamente dall'apparecchio stesso (conformemente alla norma europea EN 60920, punto 2.1.3) e

⁽¹⁾ GU C 274 E del 28.9.1999, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 368 del 20.12.1999, pag. 11.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 30 maggio 2000 (GU C 208 del 20.7.2000, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.